



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

GENOVA LI 16.09.17 h. 14.13

IL CANCELLIERE  
ROSANNA CAPIFERRI

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

Il Tribunale penale, sez. **PRIMA** – Collegio **PRIMO** composto dai Magistrati<sup>1</sup>:

Il Collegio della Prima Sezione:

dr.ssa C.Dagnino *Presidente*

dr.ssa D. Faraggi *Giudice*

dr. R.Crucoli *Giudice*

Visti gli atti del procedimento nei confronti

di:

- 1) **BOSSI Umberto**, nato a Cassano Magnago Varese il 19.9.1941
- 2) **ALDOVISI Stefano**, nato a Milano il 26. 6.1958
- 3) **SANAVIO Diego**, nato a Milano il 21.5.1960
- 4) **TURCI Antonio**, nato a Milano il 3.5.1938
- 5) **BELSITO Francesco**, nato a Genova il 4.2.1971

IMPUTATI

**BOSSI Umberto, ALDOVISI Stefano, SANAVIO Diego, TURCI Antonio**

A) del delitto previsto dagli artt. 110, 640 bis, 61 n. 7 c.p. perché in concorso tra di loro e con BALOCCHI Maurizio (tesoriere del partito politico LEGA NORD, deceduto), Umberto BOSSI nella qualità di legale rappresentante di tale partito (definito dallo

<sup>1</sup> come da provvedimento del Presidente coordinatore datato 4.9.2017

Statuto dell'associazione "Segretario Federale"), nonché Stefano ALDOVISI, Diego SANAVIO e Antonio TURCI in qualità di componenti il Comitato di Controllo contabile di secondo livello del partito politico LEGANORD, con artifici e raggiri, ed in particolare attraverso la redazione e presentazione di irregolare rendiconto riguardante l'esercizio annuale 2008 corredato da relazione sulla situazione economico patrimoniale e sull'andamento della gestione da redigersi ai sensi dell'art. 8 Legge nr. 2/1997, rendiconto pubblicato su almeno due quotidiani dei quali almeno uno a diffusione nazionale, traendo in inganno i revisori nominati dai presidenti di Camera e Senato deputati al controllo di regolarità di tale rendiconto e traendo in inganno gli stessi Presidenti di Camera e Senato che nell'agosto del 2010 disponevano la liquidazione dei rimborsi, ottenevano in favore del partito politico LEGA NORD il rimborso elettorale pari a euro 22.473.206 previsto dalla Legge nr. 157/99, la cui liquidazione è subordinata dall'art. 1 comma 8<sup>a</sup> della stessa legge all'accertamento della regolarità del rendiconto; artifici e raggiri consistiti nel riportare nel rendiconto false informazioni circa la destinazione delle spese sostenute, in assenza di documenti giustificativi di spesa ed in presenza di spese effettuate per finalità estranee agli interessi del partito politico (in relazione alle quali si è proceduto separatamente a carico di BELSITO Francesco, BOSSI Umberto, BOSSI Renzo e BOSSI Riccardo per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 646, 61 nr. 7 e 11 c.p.), in modo tale da non consentire né ai soggetti ingannati né a qualsiasi altro lettore del documento contabile di valutare l'effettiva destinazione delle risorse finanziarie assegnate al partito politico dallo Stato. Reato commesso da Umberto BOSSI e BALOCCHI attraverso la sottoscrizione e presentazione del rendiconto avvenuta il 28.7.2009, con la consapevolezza della sua irregolarità, e dai componenti il comitato di secondo livello Stefano ALDOVISI, Diego SANAVIO e Antonio TURCI con la falsa attestazione della regolarità del rendiconto stesso certificata il 27.6.2008, nonostante gli stessi componenti avessero di fatto volontariamente omesso ogni attività di revisione o controllo. Con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità. In Genova nell'agosto del 2010.

**BOSSI Umberto, BELSITO Francesco, ALDOVISI Stefano, SANAVIO Diego, TURCI Antonio**

B) del delitto previsto dagli artt. 110, 640 bis, 61 n. 7 c.p. perché in concorso tra di loro -Umberto BOSSI nelle propria qualità di legale rappresentante del partito politico LEGA NORD (definito dallo Statuto dell'associazione "Segretario Federale"), BELSITO nella qualità di, tesoriere di tale partito (definito dallo statuto "Segretario Amministrativo Federale"), nonché Stefano ALDOVISI, Diego SANAVIO e Antonio TURCI in qualità di componenti il Comitato di Controllo contabile di secondo livello del partito politico LEGA NORD, con artifici e raggiri, ed in particolare attraverso la redazione e presentazione di irregolare rendiconto riguardante l'esercizio annuale 2009 corredato da relazione sulla situazione economico patrimoniale e sull'andamento della gestione da redigersi ai sensi dell'art. 8 Legge nr. 2/1997, rendiconto pubblicato su almeno due quotidiani dei quali almeno uno a diffusione nazionale, traendo in inganno i revisori pubblici nominati dai presidenti di Camera e Senato deputati al

controllo di regolarità di tale rendiconto e traendo in inganno gli stessi Presidenti di Camera e Senato che nell'agosto del 2011 disponevano la liquidazione dei rimborsi, ottenevano in favore del partito politico LEGA NORD il rimborso elettorale pari a euro 17.613.520 previsto dalla Legge nr. 157/99, la cui liquidazione è subordinata dall'art. 1 comma 8<sup>A</sup> della stessa legge all'accertamento della regolarità del rendiconto; artifici e raggiri consistiti nel riportare nel rendiconto false informazioni circa la destinazione delle spese sostenute, in assenza di documenti giustificativi di spesa ed in presenza di spese effettuate per finalità estranee agli interessi del partito politico (in relazione alle quali si è proceduto separatamente a carico di BELSITO Francesco, BOSSI Umberto, BOSSI Renzo e BOSSI Riccardo per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 646, 61 nr. 7 e 11 c.p.), in modo tale da non consentire né ai soggetti ingannati né a qualsiasi altro detentore del documento contabile di valutare l'effettiva destinazione delle risorse finanziarie assegnate al partito politico dallo Stato. Reato commesso da Umberto BOSSI e Francesco BELSITO attraverso la sottoscrizione del rendiconto avvenuta il 23.6.10 e la sua presentazione in data immediatamente successiva, con la consapevolezza della sua irregolarità, e dai componenti il comitato di secondo livello ALDOVISI, Diego SANAVIO e Antonio TURCI con la falsa attestazione della regolarità del rendiconto stesso certificata il 24.6.10, nonostante gli stessi componenti avessero di fatto volontariamente omesso ogni attività di revisione o controllo. Con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità. In Genova nelle date dell' 1 e 8 agosto 2011.

#### SANAVIO Diego e TURCI Antonio

C) del delitto previsto dagli artt. 110, 640 bis, 61 n. 7 c.p. perché in concorso tra di loro, nella qualità di componenti del Comitato di Controllo contabile di secondo livello del partito politico Lega Nord, dopo aver concorso alla commissione del reato contestato sub C), mediante artifici e raggiri consistiti nel redigere in data 16.10.12 - ad evasione della richiesta di integrazione della loro certificazione del rendiconto di esercizio 2010 della Lega Nord, formulata dal Collegio dei Revisori delle Camere in data 22.5.12 - un'attestazione in cui certificavano rispetto a tale rendiconto d'esercizio "1) di aver verificato a campione la regolare tenuta della contabilità sociale e l'attendibilità delle scritture contabili; 2) che il bilancio di esercizio in esame corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è conforme alle norme che lo disciplinano; 3) che le spese effettivamente sostenute, e indicate in bilancio, verificate a campione, risultano conformi alla documentazione prodotta a prova delle stesse", nella consapevolezza che tale rendiconto d'esercizio era irregolare ed avendo di fatto volontariamente omesso ogni attività di revisione o controllo su di esso, traevano in inganno il Collegio dei Revisori delle Camere (deputato al controllo di regolarità dei rendiconti di esercizio dei partiti condizionante l'erogazione dei rimborsi elettorali previsti dalla Legge nr. 157/99), a cui la suddetta attestazione veniva trasmessa dal Segretario Federale della Lega Nord in data 19.10.12 e che sulla base di essa esprimeva in data 25.10.12 il proprio parere di conformità rispetto al rendiconto 2010 della Lega Nord, nonché i Presidenti di Camera e Senato, che di conseguenza disponevano la

liquidazione a favore della Lega Nord dei rimborsi elettorali da erogarsi nel 2012, così ottenendo in favore di tale partito politico l'indebita erogazione della somma di 8.882.891 euro. In Roma, l'8.11.2012.

\*\*\*\*\*

Vista la richiesta di sequestro preventivo, finalizzato a confisca diretta, ed avente ad oggetto somme di denaro depositate su conti correnti bancari e/o libretti di risparmio e/o depositi bancari intestati o comunque riferibili alla Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, nonché di altri beni fungibili nella disponibilità della stessa fino alla concorrenza dell'importo di €48.969.617, depositato dal PM in data 28.8.2017;

rilevato che la richiesta è formulata ai sensi degli artt. 321 cpp, 322 ter, 640 quater cp;

Osservato infatti che in data 24.7.2017 è stata emessa sentenza di condanna nei confronti di Bossi Umberto, Belsito Francesco, Aldovisi Stefano, Sanavio, Diego, Turci Antonio in ordine ai reati in epigrafe, ed è stata disposta la confisca diretta della somma di € 48.969.617, a carico della lega Nord per l'Indipendenza della Padania, in quanto profitto dei reati per cui vi è stata condanna;

Osservato infatti:

- che l'art. 322 ter comma 2 cp prevede la confisca obbligatoria diretta del profitto del reato - salvo che appartenga a persona estranea e solo in via subordinata, in caso di impossibilità della confisca diretta, la confisca per equivalente a carico del reo;

- che con la sentenza SS.UU. n. 10561/14 ( imp. Guber) – in tema di illeciti tributari compiuti dal rappresentante legale di una società- la Suprema Corte ha evidenziato che

1. la confisca del profitto del reato, quando si tratta di denaro o beni fungibili, è sempre da considerarsi confisca diretta: principio già in precedenza espresso (Cass. Sez. 7 ord. N. 50482/2014, Cass sez 5 n. 30966/2017) successivamente confermato da altra pronuncia a Sezioni Unite ( Cass. SS.UU. 1617/2015) che ha sottolineato inoltre che in tema di confisca diretta di denaro, profitto di reato *"non necessita la prova del nesso di derivazione diretta fra la somma materialmente oggetto di ablazione e il reato"*<sup>2</sup> e da altre pronunce;<sup>3</sup>

<sup>2</sup> In motivazione, efficacemente la S.C. evidenzia che "non avrebbe alcuna ragione d'essere - né sul piano economico né su quello giuridico - la necessità di accertare se la massa monetaria percepita quale profitto dell'illecito sia stata spesa, occultata o investita: ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma legittimando dunque la confisca in forma diretta del relativo importo".

<sup>3</sup> Si veda anche Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2336/2015 secondo la quale *"Qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell'art. 322 ter cod. pen. sia costituito dal danaro, il giudice - attesa la fungibilità del bene - deve disporre la confisca del profitto in forma specifica, ai sensi della prima parte del comma primo del citato art. 322 ter, e non per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma."*

2. la confisca del profitto del reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa
3. la confisca del profitto del reato non ha prospettiva sanzionatoria ma di ripristino dell'ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l'ente ad obiettivo vantaggio del quale il reato è stato commesso<sup>4</sup>: già in precedente pronuncia le SS.UU avevano evidenziato come in questo caso la confisca assuma la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto economici sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito ( Cass. SS.UU.26654/2008)

che con successive pronunce ( v fra tutte Cass. (6205/14) in linea con la sentenza "Guber" appena citata il giudice di legittimità ha ribadito come l'ente persona giuridica che abbia percepito il profitto di un reato commesso da un suo legale rappresentante non possa essere considerata "estranea" al reato, potendo quindi essere oggetto di sequestro e confisca diretta di somme di denaro utilmente aggredibili;

- che in linea più generale la giurisprudenza ha costantemente evidenziato che ai fini della qualifica di "terzo estraneo al reato" non è sufficiente che il terzo non abbia veste di concorrente ( o corresponsabile) del reato ma occorre che lo stesso "non abbia beneficiato in alcun modo dei profitti derivanti e che versi in posizione soggettiva di affidamento incolpevole o buona fede" ( v fra tutte Cass. Sez. I n 68/2013).

Nel caso di specie, è pacifico che il movimento Lega Nord per l'Indipendenza della Padania abbia percepito, attraverso l'accredito sui conti correnti a lui intestati, il profitto dei reati commessi dai suoi rappresentanti, Bossi e Belsito, con il concorso di Aldovisi Turci e Sanavio e che tale profitto, costituito dalle somme erogate ai sensi della L 2/97 e 57/99 sia costituito da bene fungibile e quindi aggredibile indipendentemente dalla prova di nesso pertinenziale diretto con il reato.

Sotto questo profilo non appare rilevante l'assunto, formulato in corso di dibattimento, della difesa Bossi secondo cui non potrebbe procedersi a confisca del denaro proveniente dai rimborsi elettorali in quanto non più nella disponibilità della Lega, circostanza comprovata dalla produzione di bilanci successi a quelli del triennio 2008-2010 che evidenziano disavanzi di esercizio: si osserva, in primo luogo che un disavanzo di bilancio non corrisponde necessariamente a mancanza di disponibilità

<sup>4</sup> La S.C ricorda al proposito che è proprio in ossequio a tale principio generale che l'art. 6 comma 5 d. lvo231/2001 prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nell'ipotesi di inapplicabilità della confisca -sanzione di cui all'art. 19 essere stati attuati modelli organizzativi per impedire al commissione di reati da parte dei rappresentanti

liquide ( che infatti, in certa misura risultavano presenti negli anni indicati dalla difesa); in secondo luogo che proprio la fungibilità del denaro, alla luce delle citate sentenze, consente oggi la confisca di somme fino alla corrispondenza di quelle indebitamente percepite

Osservato che, vertendosi in ipotesi di confisca obbligatoria, è irrilevante la valutazione circa la sussistenza del *periculum in mora* : ciò alla luce del disposto dell'art. 321 comma 2 cpp che non prevede tale requisito ( come confermato da costante giurisprudenza, si veda fra tutte Cass Sez. 3 n. 47684/2014 secondo la quale : "*Il sequestro strumentale alla confisca previsto dall'art. 321, secondo comma, cod. proc. pen. costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico", essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità, con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, tanto nell'ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria*) ;

Considerate comunque, da un lato l'entità rilevante della somma oggetto di confisca, e quindi del presente provvedimento di sequestro, dall'altro la diminuzione delle entrate e il depauperamento del patrimonio dell'ente, documentato dalle stesse difese, si ritiene ad ogni buon conto esistente anche il requisito del *periculum in mora*.

Ritenuto pertanto che la richiesta del PM debba essere accolta

PQM

Visti gli artt. 321 c.p.p., 322 ter, 640 quater c.p.;

ORDINA

il sequestro preventivo di somme di denaro depositate su conti correnti bancari e/o libretti di risparmio e/o depositi bancari intestati o comunque riferibili alla Lega Nord per l'Indipendenza della Padania , nonché di altri beni fungibili nella disponibilità della stessa fino alla concorrenza dell'importo di €48.969.617.

Manda al PM richiedente per l'esecuzione

Manda la cancelleria per quanto di competenza

L'estensore

*[Handwritten signature]*

Il presidente

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE DI GENOVA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il 4/9/2017

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Chiara MANCINI

TRIBUNALE DI GENOVA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 04/09/2017

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Chiara MANCINI